PROVVIDENZE A FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE DANNEGGIATE DALLE ALLUVIONI E MAREGGIATE DELL'ESTATE E AUTUNNO 1951

Art. 9

Nelle Province danneggiate e' istituita una Commissione composta dal prefetto che la presiede, dal capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura e dall'intendente di finanza. La Commissione, sentito il Comitato provinciale della agricoltura, tenendo presente la disponibilita' dei fondi assegnati alla Provincia, determina i criteri di massima da seguire nella concessione dei contributi avuto riguardo alle necessita' di favorire le aziende di minore ampiezza, quelle che abbiano subito il maggior danno, ed in generale, all'opportunita' di graduare l'entita' dell'intervento secondo lo stato di depressione della economia agricola della zona. La concessione va in ogni caso subordinata alla condizione che l'entita' del danno subito dall'azienda, compreso quello relativo ai frutti pendenti, abbia compromesso la capacita' finanziaria del titolare dell'azienda stessa. La Commissione esprime inoltre il suo preventivo parere per ogni singola concessione.

Versione in vigore dal 29 gennaio 1952, non più in vigore dal 30 dicembre 1953 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvidenze a favore delle aziende agricole danneggiate dalle alluvioni e mareggiate dell'estate e autunno 1951
Estremi	Legge 10 gennaio 1952, n. 3
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 1952

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvidenze-a-favore-delle-aziende-agricole-danneggiate-dalle/art-9/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it